



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo
incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
Decreto Legislativo 50/2016

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice appalti" o "Codice").
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente dell'Ente Comune di Offida per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture, e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che svolgono eventuali incarichi conferiti da codesta amministrazione.

Art. 2. Ambito di applicazione e attività tecniche

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
3. Restano sempre esclusi dall'incentivo:
 - le attività manutentive ordinarie e straordinarie, salvo quelle di particolare complessità (*Corte dei Conti, Sez. Aut., 2/SEZAUT/2019/QMIG*);
 - gli affidamenti diretti di lavori, le procedure di acquisizione servizi e beni di consumo ordinari, e comunque di importo inferiore ad € 40.000 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa;
 - le acquisizioni di forniture effettuate con ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA) e le acquisizioni di forniture affidate direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice qualora mancanti di progetto della prestazione.
4. Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3. Soggetti coinvolti

Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 2 i dipendenti dell'Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:

- Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
- Personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- Personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- I collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità. L'attività dei

collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.

Art. 3 bis. Personale di altre amministrazioni pubbliche

1. L'amministrazione può, su proposta del RUP e previo obiettivo accertamento della mancanza di figure interne in possesso delle necessarie professionalità e competenze, avvalersi dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture.
2. I compensi spettanti al personale di altre amministrazioni e derivanti dallo svolgimento di funzioni tecniche, come meglio specificate dall'art. 6 del presente Regolamento, sono trasferiti da codesta amministrazione a quella a cui appartengono i dipendenti coinvolti, ai fini della loro corresponsione. Analogamente, qualora il personale appartenente a questa amministrazione comunale svolgesse incarichi tecnici a favore di un'altra amministrazione, spetta all'amministrazione beneficiaria della prestazione trasferire a questa amministrazione gli importi dovuti, così da procedere al loro versamento.

Art. 4. Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo di ogni singolo appalto posto a base di gara (lavori/servizi/forniture), IVA esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.
2. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Nel caso di predisposizione di perizie di variante in corso d'opera o interventi supplementari, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, le quali comportino un incremento contrattuale, nei limiti consentiti dalla normativa, il fondo di cui al presente regolamento sarà ricalcolato sulla base del nuovo importo lordo di perizia. Resta inteso che non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti resisi necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo così come definite dall' art. 106 del Codice e che la liquidazione del relativo incremento del fondo sarà effettuata, a tutti i soggetti aventi diritto di cui all' art. 3, secondo le aliquote già definite nel prospetto di cui all' art. 6 del presente regolamento.

Art. 5. Fondo per l'innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 4 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Il Fondo per l'innovazione può essere altresì destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. La destinazione delle somme facenti parte del fondo per l'innovazione ed accantonate per ciascuna procedura verrà determinata dalla Giunta con proprio/i atto/i , con priorità riservata alle esigenze dell'Ufficio LL.PP-Patrimonio.

Art. 6. Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

LAVORI				
ATTIVITA'	SOGGETTI	PERCENTUALE	NOMINATIVI	% ED IMPORTI DA LIQUIDARE
Redazione/agg.to Programma triennale OO.PP.	10 %			10%
	Responsabile della Programmazione o R.U.P.	6 %	€.
	Collaboratori tecnici/amm.vi	4 %	€.
Verifica preventiva Progetti lavori (art. 26 Cod. App.)	12 %			12 %
	Responsabile verifica progettazione o R.U.P.	7 %	€.
	Collaboratori tecnici	5 %	€.
Redazione e controllo atti procedura di affidamento	13 %			13 %
	Responsabile procedura affidamento o R.U.P.	7 %	€.
	Collaboratori tecnici/amm.vi	6 %	€.
Responsabile del procedimento	40 %			40 %
	Responsabile Unico Procedimento	30 %	€.
	Collaboratori tecnici/amm.vi	10 %	€.
Ufficio della Direzione dei Lavori	20 %			20 %
	Direttore dei lavori	15 %	€.
	Collaboratori tecnici	5 %	€.
Collaudo amministrativo o certificato regolare esecuzione (compreso eventuale Collaudo Statico)	5 %			5 %
	Collaudatore/i o D.L.	4 %	€.
	Collaboratori tecnici	1 %	€.
PERCENTUALI DA APPLICARE		100 %		100 %

SERVIZI E FORNITURE				
ATTIVITA'	SOGGETTI	PERCENTUALE	NOMINATIVI	% ED IMPORTI DA LIQUIDARE
Redazione/agg.to Programma biennale acquisti e servizi		10 %		10%
	Responsabile della Programmazione o R.U.P.	6 %	€.
	Collaboratori tecnici/amm.vi	4 %	€.
Verifica di conformità		10 %		10 %
	Responsabile verifica progettazione o R.U.P.	6 %	€.
	Collaboratori tecnici	4 %	€.
Predisposizione atti procedura di affidamento		13 %		13 %
	Responsabile procedura affidamento o R.U.P.	7 %	€.
	Collaboratori tecnici/amm.vi	6 %	€.
Responsabile del procedimento		40 %		40 %
	Responsabile Unico Procedimento	30 %	€.
	Collaboratori tecnici/amm.vi	10 %	€.
Ufficio Direzione esecuzione contratto		27 %		27 %
	Direttore Esecuzione	17 %	€.
	Collaboratori tecnici	10 %	€.
PERCENTUALI DA APPLICARE		100 %		100 %

Art. 7 - Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura è disposta con determinazione del Responsabile della struttura competente per l'appalto.
2. Per effettuare la liquidazione il responsabile si avvale di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
3. L'accertamento è da ritenere positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, come specificato nel successivo articolo 8.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell' art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8 - Eventuale riduzione dei compensi.

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
 - b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.6.
3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Risorse Umane in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
5. La contrattazione decentrata integrativa dell'ente può prevedere la riduzione o l'azzeramento della quota di premi correlati alla performance di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2016-2018, qualora nell'anno di competenza il dipendente percepisca, a titolo di incentivi per funzioni tecniche, un importo superiore ai premi di produttività.

Art. 9 - Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.